

Prot. n. L142/RNS
Bologna, 05 novembre 2020

Oggetto:

L'emergenza epidemiologica non rallenta ed il territorio italiano ritorna ad essere diviso in tre zone con differenti misure anti-COVID.

Sommario

Con il nuovo ed ulteriore D.P.C.M. 4 novembre 2020, stante la situazione emergenziale, al fine di evitare un totale lockdown, il territorio nazionale viene diviso in tre differenti zone a seconda dell'evoluzione del contagio.

È da poco passata una settimana da quando è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ¹ con cui si è cercato di porre un "freno" ai dati sempre più allarmanti dell'epidemia ma, purtroppo, gli stessi sono sempre più in costante aumento; conseguentemente, il Governo italiano ha reputato opportuno emanare un nuovo ed ennesimo Decreto prevedente rimedi ancora più stringenti e consoni all'attuale situazione.

Sul S.O. n. 41 della G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 stato è pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (**allegato 1**).

Ai sensi dell'art. 14 (**Disposizioni finali**), le nuove disposizioni, che si applicano **in sostituzione** di quelle contenute nel citato D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono vigenti **da venerdì 6 novembre 2020 e sino a giovedì 3 dicembre 2020**.

Con il Decreto in esame, in prima sintesi, vengono confermate alcune misure di contenimento già presenti nei precedenti Decreti ma, questa **la maggiore novità, il territorio italiano ritorna ad essere distinto in differenti zone** a cui corrispondono differenti misure di contenimento, giacché l'aumento della capacità di diffusione del virus registrato nelle ultime settimane dall'Istituto superiore di sanità (indice Rt a 1,7), ha indotto il Governo a prendere misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ancora più stringenti e modulate in base ai dati delle singole Regioni: ci sono quelle per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**c.d. zona rossa**); quelle per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (**c.d. zona arancione**); infine, le misure dedicate al resto del territorio nazionale (**c.d. zona gialla**).

È da evidenziare che il nuovo Decreto individua solo le misure per le rispettive aree, ma non quali Regioni ne fanno parte. La mancata individuazione delle Regioni nello stesso è dovuta al fatto che verranno forniti aggiornamenti sulla condizione di rischio in cui si trovano le varie Regioni, e se una di esse dovesse trovarsi per circa 14 giorni in una condizione di rischio più bassa potrà essere assoggettata successivamente a un regime di misure meno restrittive.

Il tipo di scenario presente in ciascuna Regione è stato invece definito da un'Ordinanza del Ministro della Salute firmata ieri (**allegato 2**), in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la decisione è stata però

¹ Cfr. Circolare RNS L138 – del 27 ottobre 2020 dello scrivente Ufficio.



anticipata dal primo Ministro nella serata di ieri che ha anche illustrato, in sintesi, le differenti misure di contenimento; schematicamente ed in premessa di commento:

<i>Zona</i>	<i>Territorio interessato</i>	<i>Misure</i>
Rossa	Calabria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta	vietato ogni spostamento non solo tra Regioni e tra Comuni, ma anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute bar e i ristoranti saranno chiusi 7 giorni su 7 mentre l'asporto sarà consentito fino alle 22, mentre non ci sono restrizioni per le consegne a domicilio chiusi i centri estetici ma restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri chiusi i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità indicati in allegato al Decreto
Arancione	Puglia Sicilia	vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro nel Comune, invece, è vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo i comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, e vige la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del Comune per bar e ristoranti vigono le stesse regole che per le Regioni "in zona rossa" chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti di vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno
Gialla	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto	vietato, anche in questo caso, circolare dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute e la raccomandazione a non spostarsi se non per i medesimi motivi anche durante il giorno oltre alle restrizioni già in vigore è prevista la chiusura di musei e mostre

In ogni caso, la **necessità di spostamento va autocertificata nelle circostanze vietate**, non in caso di raccomandazione a rimanere a casa.

Un modulo di autocertificazione (**allegato 3**) è già presente sul sito web del Ministero dell'Interno

Entrando nel merito dei singoli articoli, si precisa quanto segue.

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Oltre le misure confermate e vevoli per tutto il territorio nazionale (c.d. **zona gialla**), quali, fra le altre:

- l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di **avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**,
 - l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di **almeno un metro**,
 - l'obbligo per i soggetti con **infezione respiratoria**, caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°, di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante,
- vengono introdotte le seguenti novità:
- viene specificato che **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative**, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.



- risultano **sospese le attività** di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;**
- risultano **sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;**
- le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** devono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
- **a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato,** è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
- sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;** gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti.

Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

Trattasi, essenzialmente, delle disposizioni inerenti alle **cc.dd. zone arancioni** ovvero territori che si collocano in uno *"scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto"* in base al Documento di *"Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale"* (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati sulla evoluzione del contagio.

Sarà una Ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, a determinare l'appartenenza alla zona arancione.

Le relative Ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del Decreto in commento.

Come già anticipato, in base all'Ordinanza 4 novembre 2020, sono nella **zona arancione le Regioni Puglia e Sicilia.**

Qualora un territorio sia considerato nella zona arancione, oltre alle disposizioni richiamate nello stesso Decreto (*ad eccezione ovviamente di quanto contenuto nell'art. 3*) sarà soggetto alle misure previste dall'art. 2, co. 4., ovvero, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. dell'Ordinanza, dovranno essere applicate le seguenti misure di contenimento:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto;
- b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Trattasi, questa volta, delle disposizioni inerenti alle **cc.dd. zone rosse** ovvero territori che si collocano in uno scenario di "tipo 4" e con un livello di rischio "alto", sempre in base alla procedura descritta nel precedente articolo.

Sarà sempre una Ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, a determinare l'appartenenza alla zona rossa.

Le relative Ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del Decreto in commento.

Qualora un territorio sia considerato nella zona rossa, oltre alle disposizioni richiamate nello stesso Decreto, sarà soggetto alle misure previste dall'art. 3, co. 4., ovvero, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. dell'Ordinanza, dovranno essere applicate le seguenti misure di contenimento:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono, comunque, consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 ², sia negli esercizi di vicinato sia nelle

² Allegato 23 - Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali



- medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, co. 9, lett. ff) ³); sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) tutte le attività previste dall'art. 1, co. 9, lettere f) e g) ⁴), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro n. 89 dell'Istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

³ ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

⁴ f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;



- g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 ⁽⁵⁾;
- i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Per quanto attiene gli ulteriori articoli, compresi nel nuovo Decreto, quali:

Art. 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Art. 6 Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Art. 7 Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Art. 8 Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Art. 9 Obblighi dei vettori e degli armatori

Art. 10 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Art. 11 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Art. 12 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

non sono intervenute modificazioni sostanziali rispetto a quanto disposto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Volendo agevolare la lettura del nuovo D.P.C.M., in **allegato 4**, si riporta un Raffronto tra i due recenti testi.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

- 1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**
- 2) Ministero della salute - Ordinanza 4 novembre 2020**
- 3) Modulo autocertificazione**
- 4) Raffronto testi**

⁵ **Allegato 24 - Servizi per la persona**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop